



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Delibera

20

COPIA

Codice Ente **10245**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile alle ore 20:35 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Presenti

Bosatelli Angelo	Presente
Baronchelli Fabio	Presente
Legrenzi Pietro	Assente
Gadenz Michele	Presente
Zucchelli Violetta	Assente
Baronchelli Michele Valerio	Presente
Conti Cristina	Presente
Fornoni Mirna	Presente
Mignocchi Pamela Cecilia	Presente
Tasca Pierantonio	Presente
Dorati Silvio	Assente
Pecis Cavagna Gianluigi	Presente
Colzani Paola	Presente

Totale presenti 10 Totale assenti 3

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Micalizzi Mariagiovanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il **SINDACO Angelo Bosatelli** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

- Punto all'O.d.G. n. 3;
- Presenti in aula il Sindaco e n. 9 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione del 24.02.2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2012;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera del C.C. n. 19 del 20 Aprile 2012 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, inseriti nel presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

CON voti favorevoli n. 7, n. 3 astenuti (Tasca Pierantonio, Pecis Cavagna Gian Luigi, Colzani Paola), contrari nessuno espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE	0,92%
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4%
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2%

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e dell'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1[^] gennaio 2012;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. di dichiarare, con separata votazione con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 8 Agosto 2000, n. 267.

=====

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs N. 267 del 18.08.2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi, 26-03-2012



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Miriam Morandi



IL SINDACO
F.to Angelo Bosatelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 28-04-2012



per IL RESPONSABILE DELL'ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to dott.ssa Maddalena Bigoni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
dott.ssa Maddalena Bigoni